

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 20

Ministero del Turismo

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 : PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - Lit. 14.588,4 milioni) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (Cat. III - Lit. 8 milioni).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili ed operai dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche legge (D.P.R. n. 748/72; D.L. 413/89; D.L. 123/90) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n. 68/86) i cui assegni fissi ed ogni altro emolumento sono disciplinati dagli accordi sindacali stipulati nell'ambito della normativa della legge quadro sul pubblico impiego (legge n. 93/83).

Tale personale presta normalmente servizio presso gli Uffici centrali del Ministero ed è utilizzato per l'espletamento di funzioni amministrative e di vigilanza relative ad attività turistiche e dello spettacolo.

La consistenza e la composizione organica del

personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati nell'allegato n. 5 al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione centrale.

Tra le componenti retributive fisse ed accessorie (oneri inderogabili) sono da segnalare: lo stipendio, l'indennità integrativa speciale, il compenso incentivante, il compenso relativo al miglioramento dell'efficienza dei servizi, il compenso per lavoro straordinario, l'indennità di rischio e l'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno sono da menzionare le indennità ed il rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero, nonché quelle per trasferimenti.

La spesa relativa al "fabbisogno" esposta in lire 106 milioni presenta un decremento del 26,2% rispetto alle previsioni assestate dell'esercizio 1990, dovuto principalmente alla eliminazione di somme assegnate nel predetto esercizio per esigenze di carattere transitorio ed alla riduzione di stanziamenti relativi a spese per

viaggi e missioni proposta in relazione alla situazione di
spesa accertata sui relativi capitoli in sede di
consuntivo 1989.

UNITA' N. 2: ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti all'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti la propaganda turistica, il funzionamento di consigli, comitati e commissioni, il fitto di locali e la relativa manutenzione, i corsi, il servizio di elaborazione dati, l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, i trasferimenti alle famiglie (provvidenze al personale ed equo indennizzo) e le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori. Il fabbisogno complessivo esposto in L.mdi 4,1 presenta un decremento del 53,6% rispetto alle previsioni assestate del

precedente esercizio dovuto principalmente alla eliminazione di somme sui capitoli 1111 e 2035 iscritti "per memoria" in quanto alla relativa dotazione si provvede in corso d'anno mediante storno dalla residua quota del Fondo unico per lo spettacolo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 163/85 e alla riduzione dello stanziamento relativo alla propaganda turistica (cap. 1532) incrementato nel 1989 per esigenze di natura transitoria connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

UNITA' N. 3 : INTERVENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE

Tale unità compendia gli oneri per gli interventi nel territorio di Trieste. A tal fine l'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, ha istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Detto fondo - consolidato con la legge 1114/71 e con legge 373/80, ed elevato con la legge 29 gennaio 1986, n. 26, viene ripartito tra le varie Amministrazioni con decreto del Ministro del tesoro su parere della Commissione prevista dal citato art.70.

La quota assegnata al Ministero del turismo e dello spettacolo è erogata sul capitolo 2569 mediante trasferimento di fondi al Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia-Giulia per interventi nel campo teatrale.

UNITA' N. 4 - ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

L'unità in esame accoglie i trasferimenti all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), a titolo di contributo, per le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente medesimo.

Tale componente di spesa - stabilita annualmente in tabella C di legge finanziaria - è esclusivamente rappresentata da "oneri inderogabili".

UNITA' N. 5 : LA BIENNALE DI VENEZIA

L'unità in parola accoglie i trasferimenti all'ente autonomo la Biennale di Venezia, quale contributo per le spese sostenute dall'ente medesimo ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 414. I relativi oneri, classificati tra quelli di "fattore legislativo", vengono erogati a carico del capitolo n. 2567.

UNITA' N. 6 : FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO

La presente unita' accoglie gli oneri per gli interventi nel settore dello spettacolo, disciplinati dalla legge 30 aprile 1985, n. 163. Tale norma ha istituito un Fondo unico per il finanziamento di tutte le attività dello spettacolo (musicali, teatrali, cinematografiche, circensi).

La dotazione del Fondo - iscritta sul capitolo 1193 - viene stabilita con la tabella C della legge finanziaria e ripartita sulla base delle aliquote fissate annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo ai sensi della legge 555/88, in attesa delle leggi di riforma dei singoli settori.

Nell'arco di tale ripartizione una quota residuale del predetto fondo - a valere sul capitolo n. 1192 - viene destinata ad eventuali interventi in base alle esigenze dei singoli settori ed a fronteggiare le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dello spettacolo e dell'Osservatorio dello spettacolo.

UNITA' N. 7 : ENTI LIRICI

L'unità in esame comprende le somme da erogare agli enti lirici per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti medesimi per il ripiano dei disavanzi accertati per gli anni dal 1968 al 1975 (cap.2565), nonché i contributi ordinari per il sovvenzionamento delle attività svolte dai predetti enti e dalle istituzioni concertistiche assimilate (cap. 2577).

In particolare, le somme da erogarsi sul citato capitolo 2565 si riferiscono a limiti di impegno autorizzati con le leggi n. 811/73 e n. 115/76.

Quanto invece agli oneri da erogarsi sul capitolo n. 2577 - che è iscritto con stanziamento per memoria - va evidenziato che - in attesa della legge di riforma del settore, alla relativa dotazione si provvede in corso d'anno mediante storno dal fondo unico per lo spettacolo (cap. 1193) in ragione di una quota determinata in base all'aliquota fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, eventualmente integrata a valere sulla residua quota del predetto fondo (cap. 1192).

Destinatari dei contributi sono tutti gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate.

UNITA' N. 8 : TEATRO

L'unità in parola accoglie le spese relative al sovvenzionamento delle attività teatrali di prosa (cap. 2579) e quelle per la concessione di un contributo straordinario al teatro "S. Carlo" di Napoli per la celebrazione del 250esimo anniversario della sua fondazione, la cui autorizzazione di spesa (legge finanziaria 67/88 art. 15) scade nel 1990.

Quanto alle prime va specificato che in attesa della legge di riforma del settore "teatro", si provvede in corso d'anno alla relativa dotazione, mediante storno dal fondo unico per lo spettacolo in ragione di una quota determinata in base all'aliquota fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, eventualmente integrata a valere sulla residua quota del predetto fondo.

Destinatari dei contributi sono gli enti e le istituzioni teatrali a carattere nazionale con personalità giuridica (ETI, INDA, IDI, ecc.), organismi stabili di produzione a gestione pubblica (teatro di Roma, teatro stabile di Torino, ecc.), organismi stabili privati, compagnie di produzione teatrale a gestione cooperativistica, imprese teatrali a gestione privata, ecc.

UNITA' N. 9 : ATTIVITA' MUSICALI

L'unità in esame compendia gli interventi finanziari che lo Stato opera a favore delle attività musicali e di danza, utilizzando - in attesa dell'entrata in vigore della legge di riforma del settore - una quota del Fondo unico per lo spettacolo (cap. 1193) determinata in base all'aliquota fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Tale quota, iscritta sul capitolo 2578, può essere integrata in corso d'anno a valere sulla residua quota del suddetto fondo (cap. 1192).

Destinatari delle sovvenzioni sono : gli enti pubblici organizzatori di manifestazioni liriche, concertistiche, corali e di balletto, gli enti di promozione musicale, le istituzioni concertistico-orchestrali, i complessi bandistici, ecc.

UNITA N. 10: AGEVOLAZIONI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI

L'unità in parola comprende gli oneri per la concessione delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati. A tale scopo la legge 192/86 ha previsto un fondo speciale (cap. 1565) alimentato dall'apporto statale (per gli importi indicati dalla citata legge per il triennio 1986-1988) dalla legge 67/88 (per integrare l'apporto già autorizzato per l'anno 1988) nonché dal decreto-legge 217/89, convertito, con modificazioni, nella legge 268/89 per il triennio 1989-91.

La finalità precipua della legge istitutiva del fondo in parola è quella di incrementare le correnti turistiche estere motorizzate e, in particolare, quelle dirette verso il Mezzogiorno d'Italia, attraverso le seguenti agevolazioni:

- 1) buoni per l'acquisto di benzina a prezzo ridotto;
- 2) buoni pedaggi autostradali in regime di gratuità;
- 3) servizio di soccorso stradale in regime di gratuità;
- 4) servizio di auto in sostituzione in regime di gratuità;

Le elencate agevolazioni sono messe a disposizione degli aventi diritto per il tramite dell'ENIT e dell'ACI nei cui confronti vengono effettuati i relativi pagamenti a valere sul predetto fondo gestito in contabilità speciale ai sensi della richiamata legge 192/86.

UNITA' N. 11 : INTERVENTI DIVERSI

L'unità in parole compendia un complesso di interventi minori da eseguirsi a carico dei capitoli 1561, 1562, 1564 e 2575 in funzione di specifiche disposizioni legislative.

Gli interventi a valere sui capitoli 1561 e 1562, - autorizzati,rispettivamente, dalla legge 44/82 (art.8) e dalla legge 816/80 (art.2) - sono costituiti da contributi a favore di enti pubblici e privati, associazioni, centri culturali, ecc. per iniziative e manifestazioni di carattere nazionale o pluriregionale che interessino il movimento turistico, sociale o giovanile.

L'intervento a valere sul capitolo 1564, autorizzato con legge n.776 del 1985 - è costituito da contributi al Club alpino italiano, mentre quello sul capitolo 2575 viene erogato all'ente ferrovie dello Stato in relazione alla stipula di una convenzione annuale tra il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il suddetto ente per le facilitazioni tariffarie applicate per i viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci.

UNITA' N. 12 : TEATRO

Tale unità - esposta per memoria - comprende gli oneri per interventi a favore del teatro da erogarsi sul capitolo 8500 iscritto "per memoria". In attesa della legge di riforma del settore, alla relativa dotazione si provvede in corso d'anno mediante storno dal fondo unico per lo spettacolo in ragione di una quota determinata in base all'aliquota fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Eventuali integrazioni possono essere disposte nel corso dell'esercizio a valere sulla residua quota del predetto fondo.

La componente di spesa dell'unità in esame è rappresentata da "oneri inderogabili" la cui quantificazione è suscettibile di variazioni connesse al variare dell'aliquota detinata al settore, all'entità del FUS, nonché alla portata finanziaria degli eventuali interventi integrativi.

La somma assegnata al citato capitolo viene conferita alla Sezione autonoma per il credito teatrale della BNL per essere destinata alla concessione di contributi in conto capitale a favore di esercenti o proprietari pubblici e privati di sale musicali e teatrali.

UNITA' N. 13 : STRUTTURE TURISTICHE E RICETTIVE

La presente unità accoglie le spese per la realizzazione di iniziative volte allo sviluppo, alla razionalizzazione, all'adeguamento ed ammodernamento di strutture turistiche e ricettive, nonché quelle relative all'attuazione di progetti FIO approvati dal CIPE.

In particolare, la legge 68/62 e la legge 326/68 prevedono l'autorizzazione di limiti di impegno ventiquennali, iscritti sui capitoli 7532 e 7534, per contribuire al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti con la BNL, le Casse di risparmio e gli istituti di credito a medio e lungo termine, da parte di enti pubblici e privati, da imprenditori in genere e da chiunque eserciti attività di interesse turistico.

Notevole impulso al settore turistico-ricettivo è stato dato dal decreto-legge 465/88 convertito, con modificazioni, nella legge 556/88. L'intervento pubblico previsto dalla citata norma consta di trasferimenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di contributi in conto capitale (cap.7545, rimodulato in tabella F di legge finanziaria) e di contributi in conto interessi (limite di impegno decennale a valere sul capitolo 7546).

Ulteriori contributi a favore degli enti

suindicati sono previsti dall'art. 5 della legge 424/89 (cap. 7540).

Specifici finanziamenti per progetti di investimenti (FIO) approvati dal CIPE con delibera del 19/12/89 sono iscritti sui capitoli 7520 e 7551. Trattasi di interventi per la realizzazione del centro nazionale di informazioni per il turismo e del sistema integrato di strutture e servizi per lo sviluppo di attività turistiche nella "costa verde jonica".

UNITA' N. 14 : IMPIANTI SPORTIVI

Tale unità accoglie gli oneri finanziari per la costruzione, l'ammodernamento, l'ampliamento ed il miglioramento degli impianti sportivi secondo le previsioni di leggi di spesa pluriennale (legge 65/87, legge 67/88 - art. 15, legge 556/88 - art. 4 - comma 2, legge 289/89).

L'intervento pubblico si articola nella concessione di contributi in conto capitale e di contributi per l'ammortamento totale o parziale di mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo e con la Cassa depositi e prestiti a valere sui capitoli 7541, 7542, 7544 e 7547.

Specifiche autorizzazioni decennali di spesa sono previste a carico del capitolo 7542 (che è rimodulato in tabella F di legge finanziaria) per i mutui contratti con l'Istituto per il credito sportivo da società ed associazioni sportive (riconosciute dal CONI ovvero affiliate ad enti di promozione sportiva).

In relazione a mutui per l'impiantistica sportiva concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni e loro consorzi figurano, poi, sul capitolo 7544 un'autorizzazione di spesa (legge 289/89) e limiti di

impegno ventennali (legge 65/87 e legge 67/88).

E', inoltre, prevista un'autorizzazione di spesa ventennale a valere sul capitolo 7547 (rimodulato in tabella F del legge finanziaria) riguardante mutui per la realizzazione di servizi tecnologici concessi dalla Cassa DD.PP. ai Comuni sedi degli incontri di campionati mondiali di calcio del 1990.

Il capitolo 7541 accoglie oneri per la sola gestione dei residui riguardanti i contributi da assegnare ai Comuni che hanno ospitato gli incontri dei mondiali di calcio 1990, per l'adeguamento degli impianti sportivi.

UNITA' N. 15 : CINEMATOGRAFIA

Tale unità comprende gli oneri per la cinematografia a valere sui capitoli 8031, 8033, 8034, 8036 e 8042 per la sola gestione dei residui, e sui capitoli 8043, 8044 e 8045 per le quote del fondo unico per lo spettacolo, determinate, fino all'entrata in vigore della legge di riforma del settore, in base alle aliquote fissate dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Eventuali integrazioni possono essere disposte nel corso dell'esercizio a valere sulla residua quota del predetto fondo.

La componente di spesa dell'unità in esame è rappresentata esclusivamente da "oneri inderogabili" la cui quantificazione è suscettibile di variazioni connesse al variare dell'aliquota destinata al settore cinematografico, all'entità del FUS, nonché alla portata finanziaria degli eventuali interventi integrativi.

La quota da erogarsi sul capitolo 8043 è destinata alla concessione di premi e di contributi per la qualità artistica e culturale dell'opera filmica, di interventi a favore di autori, registi e attori, nonché a favore dell'EAGC, anche attraverso le società controllate, per la

produzione e diffusione in Italia ed all'estero di opere filmiche ed a favore di consorzi di sale cinematografiche per la stampa e la circolazione di copie di film.

Le quote da erogarsi sui capitoli 8044 e 8045 sono trasferite alla BNL per alimentare, rispettivamente, il "fondo di intervento", previsto dalla legge 819/71, ed il "fondo di sostegno", disciplinato dalla legge 378/80, istituiti presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della predetta banca.

Tali fondi sono destinati alla concessione di contributi in conto capitale e ad operazioni di finanziamento a tasso agevolato per la produzione, distribuzione ed esportazione di films nazionali, per gli esercenti e proprietari di sale cinematografiche, per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature.

UNITA' N. 16 : ATTIVITA' CIRCENSI

Tale unità comprende gli oneri per il sovvenzionamento delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante a valere sul capitolo 8531 per la (eventuale) gestione dei residui e sul capitolo 8532 per la quota del FUS determinata, in attesa della legge di riforma del settore, in base all'aliquota fissata dal Ministro del turismo e dello spettacolo.

Eventuali integrazioni possono essere disposte nel corso dell'esercizio a valere sulla residua quota del predetto fondo.

La componente di spesa dell'unità in esame è rappresentata da "oneri inderogabili", la cui quantificazione è suscettibile di variazioni connesse al variare dell'aliquota assegnata al settore, all'entità del FUS, nonché alla portata finanziaria degli eventuali interventi integrativi.

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 21

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA'N.1 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (cat II milioni 760.336) nonché gli oneri del personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (una tantum, ecc.) (cat. III milioni 76).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili dello Stato ed è composto, essenzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. n.748/72 ecc.) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n. 68/86).

Tale personale presta normalmente servizio sia presso gli uffici dell'Amministrazione centrale che presso le Soprintendenze ed è utilizzato dall'Amministrazione per l'assolvimento dei compiti sia di carattere amministrativo che tecnico (archeologi, storici dell'arte, architetti, bibliotecari, archivisti, disegnatori, geometri, custodi e guardie notturne).

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le rispettive spettanze stipendiali, sono riportati nell' apposito allegato al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti per

quanto riguarda il personale dell'Amministrazione centrale attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione centrale; per quanto riguarda il personale assunto trimestralmente attraverso le procedure delle aperture di credito a favore dei funzionari delegati competenti (Soprintendenze - contabilità ordinaria), mentre per quanto riguarda il personale di ruolo periferico attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa a carico alla Direzione Provinciale del Tesoro.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio e all'indennità integrativa speciale, e tra quelle di carattere accessorio, sono da segnalare quelle per il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al D.P.R. 44 del 1990.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare le spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, e l'indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero.

Il totale complessivo del fabbisogno suddetto esposto in milioni 804, presenta un decremento del 4,1 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N.2 BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Gli oneri accolti nell'unità in questione attengono principalmente a quelle spese (classificate come fabbisogno) destinate oltre che a necessità di fitto locali, al funzionamento del servizio bibliotecario nazionale automatizzato e al mantenimento delle biblioteche statali, anche alla stipula di convenzioni con i conservatori delle biblioteche suddette, ai sensi della legge 2 dicembre 1980, n. 803, relativa al funzionamento delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali (capitoli 1532, 1534, 1536, 1548). Le spese afferenti al funzionamento ed alla manutenzione delle biblioteche derivano dall'impegno teso a rendere sempre più qualificata e qualificante la presenza culturale dell'Italia all'estero, anche tramite lo scambio di documenti ufficiali nonché pubblicazioni scientifiche e letterarie. Un cenno particolare merita il servizio bibliotecario nazionale automatizzato che si propone di realizzare la cooperazione fra le biblioteche al fine di fornire agli utenti le informazioni bibliografiche richieste e consentire l'accesso ai documenti ricercati ovunque essi si trovino.

Il SNB ha ricevuto un efficace impulso operativo grazie agli stanziamenti connessi alla legge n. 449/87 ed al suo rifinanziamento. Attualmente le spese attinenti al

servizio di che trattasi sono erogate al fine di permetterne il funzionamento.

Nell'unità in esame si contemplano, inoltre, le spese per il funzionamento del servizio bibliotecario demandato alla biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" in Roma (capitolo 1538) e per l'assegnazione per il funzionamento dell'Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (capitolo 1543) e per le informazioni bibliografiche di notevole entità, quantificate annualmente in tabella C di legge finanziaria e classificate come oneri inderogabili.

Sono infine ricomprese nell'unità anche le spese necessarie per la celebrazione del V centenario della scoperta dell'America (capitolo 1549) nonché quelle concernenti la gestione della Discoteca di Stato (capitolo 1545) che rappresenta una struttura statale unica nel suo genere per l'acquisizione, la documentazione, la divulgazione e la conservazione dei beni musicali in genere, che vanno dai documenti (nastri magnetici, dischi, ecc.) demo-antropologici alle fonti orali della storia.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 19.070 presenta un incremento del 57,9 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 3 MUSEI E BENI CULTURALI

L'unità in esame, nell'ambito dell'attività svolta dall'Ufficio Centrale per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici, accoglie spese per l'acquisto di beni e servizi e poste correttive e compensative dell'entrata.

In particolare l'unità comprende le spese (classificate come fabbisogno) necessarie per far fronte ai fitti di locali (capitolo 2033) utilizzati per la sede degli uffici e delle sale di esposizione, che rappresentano, considerata la rilevanza quantitativa e qualitativa delle opere d'arte presenti nel nostro Paese, un problema di grande rilievo per il Ministero di che trattasi, in considerazione delle estreme difficoltà nel reperimento in Roma di locali demaniali liberi ed idonei da destinare ai predetti fini. Particolare rilevanza rivestono, poi, le esigenze di manutenzione dei locali delle Soprintendenze, degli istituti dipendenti, dei musei, delle gallerie e delle pinacoteche (capitolo 2034). Rientrano nella presente unità anche le spese di demolizione e di ripristino, da effettuare d'ufficio in relazione ad opere abusive poste in essere in violazione di leggi, nonché il rimborso delle spese (qualificate come fabbisogno) sostenute per lavori dei quali sia stata ordinata la sospensione senza che fosse stata intimata la

preventiva diffida, e le spese da sostenersi per la demolizione delle stesse opere già eseguite.

Per quanto riguarda le poste correttive e compensative delle entrate è qui da rilevare la restituzione di tasse, sia per l'esportazione temporanea di oggetti di antichità e d'arte - in seguito alla reimportazione -, sia per l'esportazione degli stessi non perfezionata con l'invio del materiale oltre confine considerate tutte come fabbisogno.

Una dimostrazione più analitica delle spese di funzionamento di cui sopra viene fornita nell'unità scheda illustrativa.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 49.213 presenta un decremento del 2,6 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N.4 BENI ARCHIVISTICI

L'unità in esame comprende una serie di spese attinenti all'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici in particolar modo concernenti l'acquisto di beni e servizi.

Si tratta, pertanto, di fitti di locali che, anche in questo settore, rivestono fondamentale rilevanza ai fini dello svolgimento delle funzioni istituzionalmente affidate al Ministero, di spese d'ufficio, di forniture di mobili, riparazioni ed adattamento locali con relativi impianti, di spese per l'acquisto, la conservazione e l'ordinamento di materiale bibliografico, di cui ampia analisi viene fornita nell'unità scheda illustrativa.

Nella presente unità sono, inoltre, comprese le spese per l'allestimento di mostre e di altre manifestazioni culturali rivolte alla divulgazione della conoscenza nonché valorizzazione, del patrimonio archivistico (classificate al pari delle precedenti come fabbisogno), e le spese per viaggi e soggiorni in Italia di studiosi stranieri in materia archivistica, anche in relazione ad impegni di reciprocità derivanti da accordi culturali.

L'unità qui considerata accoglie, infine, quelle spese sostenute per la redazione, pubblicazione, diffusione, traduzione e trascrizione della "Rassegna degli Archivi di Stato", di inventari e altri lavori archivistici.

Il fabbisogno complessivo esposto in milioni 36.730 presenta un incremento del 2,7 per cento rispetto al precedente assestamento

UNITA' N.5 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del Dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo. Quest'ultimo è costituito prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilievo l'acquisto di beni e servizi come riviste e giornali, spese postali e telegrafiche, manutenzione, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto, fitto di locali ed oneri accessori, spese attinenti al servizio informativo del Ministero, e spese per l'attività espositive e manifestazioni culturali di evidente rilevanza nazionale e internazionale.

Nell'unità in questione sono, infine, comprese anche alcune spese di funzionamento per la Soprintendenza generale agli interventi post-sismici nelle Regioni Campania e Basilicata ed in particolare quelle afferenti studi, ricerche e rilevazioni, la progettazione e gli

interventi sui beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del 1980 e 1981, nonché il funzionamento di comitati e commissioni all'uopo istituite.

Il fabbisogno complessivo esposto in milioni 7.420 presenta un decremento del 0,02 per cento rispetto al precedente assestamento

UNITA' N. 6 MANUTENZIONE, RECUPERO, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI E ARCHIVISTICI.

Anche per questa unità (le cui spese sono tutte qualificate come fabbisogno), è dato riscontrare un ampio raggio d'azione riconducibile essenzialmente a 4 tipi di intervento la cui espressione analitica (a livello di capitolo) è desumibile dall'unità scheda illustrativa.

Il primo - svolto dall'Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli istituti culturali - riguarda le attività di restauro e di rilegatura di materiale bibliografico raro e di pregio: attività questa di tutta rilevanza al fine del recupero, della valorizzazione e, soprattutto, della fruibilità del materiale bibliografico.

Di qui, si può ben comprendere il peso che riveste l'assegnazione - classificata onere inderogabile e quantificata annualmente in tabella C di legge finanziaria per il funzionamento dell'Istituto Centrale per la Patologia del Libro che attua una serie di interventi, altamente tecnici, volti alla realizzazione dei predetti fini. Ricordiamo, inoltre, spese per il ripristino del patrimonio librario nelle zone terremotate del Friuli-Venezia-Giulia, quantificate annualmente, in tabella F di legge finanziaria.

Il secondo tipo di interventi - eseguito nell'ambito dell'Ufficio Centrale per i Beni A.A.A.A. e S. - concerne la custodia, la manutenzione, la conservazione, il

restauro, nonché la valorizzazione di detti beni, e l'assegnazione per il funzionamento dell'Istituto Centrale per il Restauro e per il Catalogo e la Documentazione; i connessi oneri, classificati come oneri inderogabili sono tutti quantificati annualmente in tabella C di legge finanziaria.

Il terzo tipo di interventi riguarda i contributi e le sovvenzioni ai proprietari di beni in questione, indennizzi e i premi da corrispondere a chi recupera o ritrova oggetti d'arte ovvero a chi fornisce indicazioni per il loro ritrovamento, ed inoltre i contributi da corrispondere ai proprietari di aree fabbricabili colpite da divieto assoluto di costruzione.

Il quarto intervento infine - di pertinenza dell'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici - riguarda specificamente spese per la custodia, la manutenzione, la conservazione, la valorizzazione, il restauro del patrimonio archivistico statale e dei documenti deteriorati degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. In tale ambito vanno evidenziati gli interventi per il ripristino ed il restauro del patrimonio archivistico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia-Giulia i cui oneri - classificati come oneri inderogabili - sono rimodulati in tabella F di legge finanziaria.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 119.183 presenta un incremento del 3,9 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N.7 ENTI CULTURALI

Denominatore comune di questa unita' - oltre al fatto che si tratta, nella maggior parte dei casi, di spese autorizzate da specifiche disposizioni legislative - è la circostanza che l'erogazione delle spese stesse avviene mediante trasferimenti sia nel settore dei beni librari che in quello dei beni ambientali e architettonici.

Il primo settore di interventi concerne contributi ordinari da corrispondere ad enti culturali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 123 (capitoli 1605, 1606).

Dette norme dispongono l'erogazione di contributi ordinari annuali ad enti culturali che presentino determinati specifici requisiti. L'elenco di tali enti è tassativamente determinato in una tabella soggetta a revisione triennale. L'onere relativo a tali enti "tabellati" è annualmente quantificato in tabella C di legge finanziaria. Gli enti non tabellati, viceversa, fruiscono di contributi discrezionali per complessivi 3950 milioni ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 123.

Per quanto attiene al secondo settore, si tratta di vari contributi da corrispondere all'Opera del Duomo di Orvieto (capitolo 2107), all'ente "Casa Buonarroti" in Firenze (capitolo 2112), alla Scuola Archeologica Italiana in Atene (onere inderogabile quantificato annualmente in

tabella C di legge finanziaria a valere sul capitolo 2116), all'Ente Autonomo "La Biennale di Venezia" (capitolo 2117), alla "Esposizione Triennale Internazionale delle Arti" ("Triennale di Milano") (capitolo 2118), ed, infine, all'Ente Autonomo "Esposizione Nazionale Quadriennale di Roma" (capitolo 2119).

UNITA' N. 8 ATTIVITA' CULTURALI

L'unità in esame accoglie i sussidi, premi, assegni e dotazioni - da erogarsi dal Servizio dei beni librari a valere sul capitolo 1602 - a biblioteche popolari ed enti che promuovono l'incremento delle biblioteche stesse, nelle regioni Valle D'Aosta, Sardegna, Friuli-Venezia-Giulia, nonché premi ed aiuti agli autori, enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio per la cultura e l'industria. Sono previsti altresì, contributi per il funzionamento di biblioteche non statali (escluse quelle di competenza regionale aperte al pubblico).

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 2.025 presenta un decremento del 4,7 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N.9 INTERVENTI DIVERSI

Le spese ricomprese in dette unità riguardano essenzialmente trasferimenti per ciò che attiene gli interventi nell'ambito dei beni librari e dei beni archivistici.

In tale contesto è possibile identificare una prima area di interventi- classificati come fabbisogno -, costituiti da concorsi nelle spese sostenute da enti e istituti per la prevenzione antifurto e antincendio (impianti di sicurezza che generalmente manifestano segni di usura e obsolescenza) delle opere d'arte a questi appartenenti, e la quota (classificata come onere inderogabile) dei proventi derivanti dai diritti di ingresso nei musei, delle gallerie nei monumenti e negli scavi archeologici da assegnare a favore dell'ente nazionale di assistenza e previdenza per pittori e scultori, musicisti, scrittori ed attori drammatici.

Le spese riguardanti la seconda area di interventi attengono, invece, ai contributi ad enti, istituzioni, associazioni e comitati, preposti alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio che si occupano della pubblicazione di documenti, dell'allestimento di mostre, nonché di altre manifestazioni culturali. Sono, infine, inclusi nella predetta area i contributi finanziari a carico dello Stato ai sensi della legge 5 giugno 1976, n. 353, sia per gli

archivi appartenenti a privati ed agli enti di diritto privato che siano proprietari, possessori, o detentori di archivi dichiarati di notevole interesse storico, a norma del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, sia per quelli appartenenti a enti ecclesiastici, a istituti o ad associazioni di culto e che, a giudizio del competente soprintendente archivistico rivestono interesse storico.

Incluso nell'unità in questione è, infine, anche l'onere per la corresponsione di premi per l'esportazione agli editori, librai e industriali grafici.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 960 presenta un decremento del 18,4 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 10 PATRIMONIO CULTURALE STATALE

La presente unità riguarda, essenzialmente, gli interventi in conto capitale da effettuarsi sul patrimonio culturale statale : essi possono distinguersi in 4 gruppi la cui analisi a livello di capitolo, è rinvenibile nell'unità scheda illustrativa.

Il primo è rivolto al recupero, al restauro, e alla valorizzazione dei beni culturali in genere attraverso la utilizzazione delle tecnologie più avanzate, e in particolare dei beni bibliografici, dei beni ambientali e archivistici. Il secondo (classificato come fattore legislativo) è ricollegabile alle spese per il ripristino ed il restauro dei beni culturali nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi in alcune regioni nel 1980, 1981, 1984.

Nel terzo gruppo è ricompresa una serie di iniziative specificamente rivolta ad affrontare: il grave dissesto strutturale del Duomo di Orvieto, delle mura di cinta di Todi, l' attuazione di provvedimenti volti sia alla realizzazione di interventi sui beni culturali nella città di Roma, sia alla protezione del suo patrimonio archeologico.

Nel quarto ed ultimo gruppo, infine, sono state fatte confluire quelle spese rivolte all'effettuazione del programma di cui all'articolo 1 del D.L. 7 settembre 1987, n. 371 convertito, con modificazioni, nella legge 29

ottobre 1987, n. 449. Detta legge, i cui riflessi finanziari sono ormai in bilancio per la sola gestione dei residui è rivolta a realizzare interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e ad attuare provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali.

Si tratta, pertanto, di un programma diretto, tra l'altro, al restauro fisico di edifici in particolare precarietà statica, nonché a quello funzionale di edifici di un certo rilievo artistico appartenenti allo Stato, ad enti pubblici, a privati, a fondazioni e ad associazioni legalmente riconosciute.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 123.000 presenta un decremento del 2,4 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N.11 PATRIMONIO CULTURALE NON STATALE

Le spese accolte in questa unità sono sostanzialmente volte alla valorizzazione e al restauro di monumenti di proprietà non statale, medioevali, moderni o aventi riferimento con la storia politica, militare, artistica in genere. Una dimostrazione più dettagliata di dette spese, classificate come fabbisogno, viene riportata nell'unità scheda illustrativa.

Inclusi in detta unità sono anche quegli interventi (da eseguirsi a cura degli enti territoriali) per il ripristino del patrimonio architettonico ed archeologico nelle zone terremotate del Friuli-Venezia-Giulia (rimodulati, come fattori legislativi, in tabella F di legge finanziaria), nonché di quello danneggiato dagli stessi eventi nelle provincie di Macerata, Ascoli Piceno, Perugia, Rieti e Viterbo.

Sempre rimodulati in tabella F di legge finanziaria, quale fattore legislativo - oltre al contributo dello Stato in favore dell'Ente "Colombo '92" sono gli oneri attinenti ai contributi per il consolidamento della Mole Vanvitelliana di Ancona e quelli per il recupero, il restauro, la valorizzazione e la conservazione del Duomo di Orvieto, degli altri edifici storici ed artistici nonché delle mura di cinta di Orvieto e di Todi, della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 227.

Nell'unità in parola sono, infine, compresi i contributi a

favore del comune di Roma per interventi sul palazzo Senatorio e quelli per il ripristino, restauro ed il recupero di beni culturali esistenti nella città di Roma capitale della Repubblica.

Il fabbisogno complessivo esposto in lire milioni 50.100 presenta un decremento del 6,1 per cento rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 12 ACQUISIZIONE DI BENI BIBLIOGRAFICI E
ARCHIVISTICI

L'unità qui considerata riguarda alcune spese attinenti sia all'Ufficio Centrale per i Beni Librari ed istituti culturali, sia l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici. Più dettagliatamente sono accolte spese per l'acquisto di raccolte bibliografiche, di libri, documenti, ivi compresi gli oneri derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione del diritto di acquisto delle opere denunciate per l'esportazione e delle espropriazioni a norma di legge concernente materiale bibliografico raro e prezioso. Gli oneri predetti sono classificati come fabbisogno e vengono erogati sul capitolo 7801.

Infine, ricomprese nell'unità n. 12 sono anche le spese per l'acquisto, l'esproprio, la conservazione, l'ordinamento, l'inventariazione di materiale archivistico pregevole degli archivi non di Stato (capitolo 8230).

Il fabbisogno complessivo esposto in milioni 7.900, non presenta variazioni rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 13 EDITORIA LIBRARIA

La presente unità accoglie contributi in conto interessi per opere sui finanziamenti in favore dell'editoria libraria per opere di elevato valore culturale. Dette spese sono classificate quale fattore legislativo e disciplinate dalle leggi n. 16/1981 e n. 67/1987, e rimodulate, esposte in tabella F di legge finanziaria.

Nell'unità in questione sono, altresì, compresi interventi e contributi per l'attuazione del programma indicato all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 449 attinente i beni librari, i cui oneri sono attualmente presenti in bilancio per la sola gestione dei residui.

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 22

Ministero dell'Ambiente

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II -Milioni 15.725) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto a pensione (una tantum, ecc.).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. n. 742/72, ecc.) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. 68/86).

Tale personale presta normalmente servizio presso gli Uffici Centrali dell'Amministrazione ed è utilizzato dall'Amministrazione stessa per l'assolvimento sia di compiti di carattere amministrativo che tecnico, con particolare riguardo, relativamente a quest'ultimo, al personale del Servizio Geologico, del Servizio Conservazione della Natura e del Servizio Prevenzione Inquinamenti e Risanamento Ambientale.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990, come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti in parte attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate

dalla stessa Amministrazione centrale, ma per la maggior parte del personale attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa in carico alle Direzioni Provinciali del Tesoro.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), è da segnalare il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al D.P.R. n. 44 del 1990.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare:

spese per i viaggi del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale degli addetti al Gabinetto; indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale ed all'estero; indennità per le attività di prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti.

Il totale complessivo del fabbisogno suddetto, esposto in milioni 1.100, presenta un decremento dell'8,1% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 2 SERVIZI AMBIENTALI

L'unità in esame è, precipuamente, volta ad accogliere le spese - di carattere essenzialmente discrezionale - per il funzionamento di tre settori operativi del Ministero e precisamente: quelle per la valutazione dell'impatto ambientale, quelle per i piani di disinquinamento e quelle per lo smaltimento dei rifiuti. Il primo settore concerne appunto le spese per la valutazione dell'impatto ambientale e la conseguente comunicazione ai cittadini dei risultati ottenuti. Tale attività si svolge mediante studi, convenzioni ed incarichi posti in essere tra l'Amministrazione e Società nonché singoli professionisti, particolarmente esperti in materia.

L'insieme del bagaglio informativo, in tal modo acquisito, viene fatto confluire in apposita banca dati il cui onere di funzionamento rientra nella presente unità. Da rilevare, poi, la spesa specificamente prevista dall'articolo 18 della legge finanziaria del 1988, n. 67 relativa al funzionamento della commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, nell'ambito del Servizio valutazione dell'impatto ambientale. I compiti di detta commissione sono stati recentemente ampliati in relazione alle norme contenute nel DPCM 27 dicembre 1988, recanti all'allegato n. IV "procedure per i progetti di

centrali termoelettriche e turbogas" le quali, nell'innovare la disciplina della localizzazione e autorizzazione delle centrali di competenza dell'ENEL hanno attribuito un ruolo di evidente rilievo al Ministero de quo.

Per quanto riguarda il settore della prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale (capitolo 2051), va evidenziato che le relative spese sono specificamente rivolte al finanziamento degli oneri derivanti dall'effettuazione di studi e piani di disinquinamento delle aree soggette ad un elevato rischio di crisi ambientale.

Quanto, infine, al settore dello smaltimento dei rifiuti va osservato che le relative spese (capitoli 2053, 2054 e 2055) riguardano la predisposizione del piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti (per i quali esiste un'ampia domanda non soddisfatta con particolare riguardo a quelli tossici e nocivi), con l'intento, tra l'altro, di realizzare, una dettagliata ed accurata mappa delle discariche, oltre ad un eventuale recupero dei materiali interessati.

Le spese afferenti la formazione, la tenuta e la pubblicazione di un albo nazionale delle imprese esercenti il servizio di smaltimento dei rifiuti sono altresì ricomprese in detta unità.

Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 11.400, presenta un decremento del 45,8% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 3 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo. Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare importanza le spese riguardanti la prevenzione dell'inquinamento e il conseguimento del risanamento ambientale, anche tramite il finanziamento di attività di cooperazione con organismi internazionali.

Si tratta di spese classificate come fabbisogno (capitoli 2052 e 2553) che tendono ad evidenziare la rilevanza dell'attività svolta in tale ambito, in considerazione della precaria e degradata situazione ambientale.

Sempre volte al conseguimento dei predetti fini sono anche le spese per la realizzazione di progetti di iniziative per l'educazione ambientale, proposte da amministrazioni

statali, enti locali e associazioni ambientaliste.

Per concludere, vengono ricomprese spese - di natura minore - che attengono alle diverse forme d'intervento in favore del personale in servizio ed in quiescenza.

Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 23.220, presenta un incremento del 19,3% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 4 PARCHI NAZIONALI E AREE PROTETTE

Gli oneri accolti nell'unità suddetta attengono a quegli interventi dello Stato rivolti alla conservazione della natura (capitoli 1551, 1552, 1553, 1554, 1701 e 1702).

Vengono, quindi, individuati obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica da perseguire relativamente ai parchi e alle riserve naturali.

In particolar modo, si fa riferimento alla gestione delle spese per studi volti alla identificazione di quelle aree che denotano una evidente rilevanza naturalistica e a quelle per l'attività di cooperazione con organismi internazionali, anche al fine dell'applicazione delle direttive e dei regolamenti comunitari, in materia di patrimonio naturale e di aree protette.

Sono ricompresi, infine, contributi - previsti da apposite disposizioni legislative - da corrispondere in favore di Enti determinati, quali il Parco Nazionale del Gran Paradiso e l'Ente autonomo del Parco Nazionale di Abruzzo. Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 2.550, non presenta variazioni rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 5 ENTI ED ORGANISMI AMBIENTALISTI

La presente unità compendia i trasferimenti (capitoli 2201 e 2701) a favore di enti ed organismi ambientalisti, le cui finalità sono strettamente collegate a quelle istituzionalmente affidate al Ministero.

Sono, precipuamente, previsti i contributi obbligatori - classificati come oneri inderogabili - per la partecipazione dell'Italia al programma concertato di sorveglianza continua e valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP), ed, infine, quelli già corrisposti, a favore delle associazioni ambientaliste a carattere nazionale ovvero presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministero dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per il funzionamento di programmi finalizzati proposti dalle associazioni stesse, nonchè per le spese sostenute per l'esercizio delle facoltà loro attribuite dall'articolo 18 della legge n. 349/86, poc'anzi menzionata.

UNITA' N. 6 EDILIZIA DI SERVIZIO

L'onere previsto in detta unità, rientra nell'ambito dei beni ed opere immobiliari a carico diretto dello Stato.

Le spese in questione (capitolo 8201) sono rivolte all'acquisizione della nuova sede, al riattamento di quelle attuali e al potenziamento delle attrezzature del servizio geologico nazionale.

Ciò in relazione alla necessità di potenziamento e riorganizzazione del servizio geologico, appena menzionato, disciplinato da apposite disposizioni legislative, recanti interventi urgenti in materia di difesa del suolo.

Le spese in questione sono classificate fabbisogno e vengono eseguite a carico del capitolo sopracitato, il cui stanziamento di milioni 10.000 presenta un decremento del 47,6% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 7 PARCHI NAZIONALI E AREE PROTETTE

La presente unità compendia gli oneri per la conservazione della natura. A tal fine sono previsti investimenti (capitolo 7401) finalizzati al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Nell'unità in discorso è altresì ricompreso l'onere - specificamente considerato dalla legge finanziaria n. 67/1988 (capitolo 7406) - per l'istituzione dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, del parco marino del Golfo di Orosei nonché di altri parchi nazionali o interregionali.

UNITA' N. 8 PIANI DISINQUINAMENTO

L'unità in esame accoglie alcune spese d'investimento finalizzate alla realizzazione di forme preventive d'inquinamento e del risanamento ambientale.

Ne fanno parte quei contributi da concedere alle Regioni per gli interventi previsti nei piani di bonifica di aree inquinate (capitolo 7702).

Sono, inoltre, incluse le spese (classificate, come oneri inderogabili, in tabella C di legge finanziaria) da erogare per l'attuazione degli interventi previsti nel piano di disinquinamento (capitolo 7705).

Detto piano è rivolto al conseguimento di un duplice obiettivo: la realizzazione e l'impiego di impianti ed apparati per eliminare o ridurre l'inquinamento, e la vigilanza sui tipi e modi di produzione e sulla utilizzazione dei dispositivi di eliminazione o riduzione dell'inquinamento stesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

UNITA' N. 9 SMALTIMENTO RIFIUTI

Sempre in relazione alla prevenzione degli inquinamenti, l'unità in oggetto riguarda soprattutto i programmi da attuare al fine di recuperare e gestire i rifiuti e le fonti energetiche derivabili e l'attuazione di progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuto.

Gli oneri accolti nella presente unità sono fronteggiati a carico dei capitoli 7703 e 7704.

UNITA' N. 10 RICERCA AMBIENTALE

L'unità accoglie gli oneri rimodulati in tabella F di legge finanziaria e classificati come fattori legislativi rivolti alla elaborazione dei piani e programmi considerati dagli articoli 7, 8, 9, 11 e 12 dalla legge 28 agosto 1989, n. 305, riguardanti, rispettivamente, gli interventi urgenti di risanamento idrico, la promozione della qualità dell'ambiente e nuova occupazione nel Mezzogiorno, la ricerca e l'innovazione tecnologica in materia ambientale ed, infine, l'informazione e la divulgazione ambientale.

Incluse nell'unità sono anche le spese (disciplinate da apposite disposizioni legislative e rimodulate in tabella F di legge finanziaria) per la progettazione e l'avvio di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale (capitolo 7951), finalizzato al perseguimento degli obiettivi, di cui agli articoli 1, 2, 7 e 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Rientrano infine nella presunta unità anche gli oneri per la riorganizzazione del servizio geologico (capitolo 8202) - di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59 - e quelli per l'avvio dei rilevamenti e delle altre attività strutturali alla formazione e all'aggiornamento della carta geologica nazionale e della relativa restituzione cartografica.

UNITA' N. 11 RISANAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

Nell'unità in parola sono considerati una serie di oneri volti, in particolare modo, alla realizzazione della difesa idrica.

Si evidenziano, tra gli altri, gli interventi per la salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide, di interesse internazionale, dell'area metropolitana di Cagliari (i cui oneri, a valere sul capitolo 7301, sono qualificati come fattore legislativo); quelli per la realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (capitolo 7405; le connesse autorizzazioni legislative sono rimodulate in tabella F di legge finanziaria); ed, infine, quelli relativi al risanamento del bacino idrografico padano, dei bacini idrografici regionali e dei maggiori bacini idrografici regionali considerati dalla legge finanziaria n. 67/1988 (capitolo 7706).

Ricompresi in detta unità sono, infine, gli oneri (capitolo 7104) per la predisposizione di progetti d'intervento, da destinare alla nuova occupazione tramite iniziative, volte alla tutela dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 agosto 1989, n. 305, localizzate nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico, approvato con DPR del 6 marzo 1978, n. 218.

UNITA' N. 12 PREVENZIONE INQUINAMENTO FLUVIALE E MARITTIMO

Tale unità accoglie oneri efferenti la prevenzione degli inquinamenti ed il risanamento ambientale, con particolare riferimento a quello fluviale e marittimo. A titolo meramente esemplificativo sembra opportuno menzionare le somme da erogare per interventi urgenti ad anticipazione dei piani di risanamento dei bacini dell'Arno, del Tevere e del Volturno, ai sensi dell'articolo 8 della legge , più volte citata, 28 agosto 1989, n. 305 - rimodulate, come quelle che seguono, in tabella F di legge finanziaria. Vanno ricordati, inoltre, gli interventi per la riduzione del carico di nutrienti sversati nel mare Adriatico ed, infine, quelle per la realizzazione d'interventi nel quadro delle iniziative internazionali per la tutela del Mediterraneo, di cui all'articolo 15 della menzionata legge.

UNITA' N. 13 PREVENZIONE INQUINAMENTO ATMOSFERICO E
ACUSTICO

Si tratta, in questo caso, di spese per far fronte ad interventi volti alla realizzazione di misure preventive dell'inquinamento atmosferico nonché acustico che ha raggiunto ormai livelli di guardia nelle aree urbane e, in particolar modo, nelle grandi città.

Per il conseguimento dei predetti fini l'articolo 7 della legge 28 agosto 1989, n. 305, ha previsto una maggiore attivazione degli interventi sugli impianti di riscaldamento del patrimonio pubblico, di misure relative ai mezzi di trasporto pubblico, con priorità per lo sviluppo dei mezzi a trazione elettrica o a metano, di sistemi meccanizzati e teleguidati e di misure di interconnessione delle reti, nonché di interventi per la fluidificazione del traffico privato.

Le spese per far fronte alle finalità appena accennate - da eseguirsi a carico del capitolo 7711 - sono rimodulate in tabella F di legge finanziaria.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DEL TESORO
Ragioneria Generale dello Stato

**Bilancio sperimentale di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1991 e pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 23

Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica

29 settembre 1990

PAGINA BIANCA

UNITA' N. 1 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - Milioni 2.242) nonché gli oneri per il personale in quiescenza che non ha maturato il diritto alla pensione (una tantum) (Cat. III - Milioni 2.700).

Il personale interessato appartiene alla categoria degli impiegati civili dello Stato ed è composto, sostanzialmente, da dirigenti il cui trattamento economico fondamentale è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. n.748/72, ecc.) e da dipendenti pubblici appartenenti al comparto del personale dei Ministeri (punto 1 - art. 1 - D.P.R. n. 68/86).

Data l'esiguità numerica del personale attualmente in servizio alla quale verrà posto rimedio attraverso gli inquadramenti del personale comandato che presta servizio presso il Ministero, non appare ancora possibile elaborare l'allegato dimostrativo dell'onere.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti attraverso le procedure degli ordinativi diretti attuate dalla stessa Amministrazione centrale.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili), è da segnalare il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi di cui al D.P.R. n. 44 del 1990.

Tra le componenti retributive di carattere accessorio, qualificate tra gli oneri di fabbisogno, sono da menzionare: indennità e rimborso spese di missione; indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimento.

Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 1.388, presenta un decremento del 4,7% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 2 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del Dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo.

Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione del bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono particolare rilevanza le spese riguardanti gli acquisti di beni e servizi necessari per il Gabinetto del Ministro e le segreterie particolari nonché le spese di carattere generale del Ministero quali quelle per fitti di locali e per la manutenzione degli stessi, il funzionamento degli organi collegiali del Ministero e quello di consigli, comitati e commissioni.

In tale unità vengono considerate anche le necessarie spese destinate all'effettuazione di studi ed all'aggiornamento del personale del Ministero. Vengono considerate inoltre le esigenze di cooperazione

scientifica e culturale sul piano internazionale e per l'attuazione di scambi, ricerche e studi in attuazione della normativa delle Comunità Europee e degli impegni assunti con i principali organismi internazionali.

In tale unità infine viene compreso anche il fondo da ripartire tra i vari capitoli del Ministero per le esigenze di primo funzionamento del Ministero stesso relativamente a ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 come disposto dall'articolo 22 della legge istitutiva 9 maggio 1989, n. 168.

Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 14.855, presenta un decremento del 22,5% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 3 PERSONALE

Accoglie gli oneri relativi al trattamento economico del personale in servizio (Cat. II - Milioni 4.735.256) appartenente alle seguenti categorie:

- personale non docente delle università composto sostanzialmente da dirigenti (L. 748/72) e da impiegati il cui trattamento economico è stabilito da specifiche leggi (D.P.R. 567/87);
- personale docente delle università composto da professori di prima e seconda fascia il cui trattamento economico è stabilito dal D.P.R. 382/1980 e dalla legge 37/1990;
- ricercatori universitari sia confermati che non confermati il cui trattamento economico è stabilito dal D.P.R. 567/87.

Tale personale presta normalmente servizio presso le università statali.

La consistenza e la composizione organica del personale, i posti coperti al 30 aprile 1990 come pure le relative spettanze stipendiali, sono riportati negli appositi allegati al vigente stato di previsione del Ministero.

Gli emolumenti stipendiali fissi sono corrisposti in parte attraverso le procedure dei ruoli di spesa fissa in carico alle Direzioni Provinciali del Tesoro ed in parte mediante ordinativi diretti commutabili in contabilità

speciale.

Tra le componenti retributive fisse (oneri inderogabili), oltre allo stipendio ed all'indennità integrativa speciale e tra quelle accessorie (oneri inderogabili) è da segnalare il compenso incentivante la produttività.

UNITA' N. 4 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO

L'unità in questione comprende principalmente il complesso delle assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle università statali, degli istituti universitari, degli osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanici nonché delle scuole di ostetricia e degli istituti scientifici speciali, da erogarsi a carico di capitoli 1501 e 1502.

Con tali assegnazioni vengono fronteggiate anche le spese necessarie affinché le università e gli altri istituti siano dotati delle necessarie attrezzature didattiche e le biblioteche di facoltà vengano fornite delle occorrenti dotazioni librarie.

Viene poi qui previsto anche il contributo per il funzionamento dell'Università degli studi di Trento che la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente l'istituzione di nuove università, ha voluto tenere in distinta evidenza al fine di rispondere alle esigenze connesse con la particolare situazione autonomistica locale. I relativi oneri, da erogarsi a carico del capitolo 1503, vengono determinati annualmente d'intesa fra il Governo, il Presidente della Giunta Provinciale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Rettore dell'Università, contestualmente alla determinazione della quota di finanziamento spettante alla provincia autonoma

di Trento, ai sensi dell'articolo 78 del testo unico leggi statuto Trentino Alto Adige, approvato con D.P.R. n. 670 del 1972. Tale determinazione viene effettuata sulla base di vari parametri quali la popolazione, il territorio, il numero delle facoltà e dei corsi di laurea nonché le spese sostenute dallo Stato per le altre università statali.

Sono considerati, altresì, in detta unità i contributi da erogarsi a valere sui capitoli 1505 e 1508 dovuti per legge ad Enti, Università ed istituti universitari ed i contributi in favore delle opere universitarie nelle regioni a statuto speciale per le quali, con i decreti del Presidente della Repubblica di attuazione dei rispettivi statuti speciali non siano state ancora trasferite alle regioni stesse le competenze in materia di assistenza scolastica a favore degli studenti universitari.

Nella presente unità vengono, infine compresi gli oneri inderogabili, concernenti rispettivamente le spese per le attività sportive universitarie (capitolo 1513) e quelle per consentire ai policlinici di far fronte alle esigenze di funzionamento connesse con le attività didattico-scientifiche comunque funzionali alle prestazioni sanitarie, (capitolo 1518) i cui stanziamenti sono annualmente quantificati in tabella C di legge finanziaria.

Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 580.380, non presenta variazioni rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 5 BORSE DI STUDIO E CONTRATTI

In detta unità viene considerato il complesso delle esigenze per la formazione e l'addestramento didattico e scientifico attuato nell'ambito dell'università, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che ha previsto il riordinamento della docenza universitaria. In tale ambito di particolare rilevanza, qualitativa e quantitativa, rivestono le borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca, di perfezionamento e specializzazione anche all'estero. Gli studi relativi sono finalizzati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica mediante lo svolgimento dei programmi di ricerca sia individuali che in collaborazione interdisciplinare e attraverso cicli di seminari specialistici. Il numero, l'ammontare e la ripartizione delle borse tra le varie università, sono stabilite annualmente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, di concerto con quello del tesoro, nei limiti del relativo stanziamento di bilancio. Tale spesa, classificata onere inderogabile, è erogata a carico del capitolo 1515.

Nell'unità in questione inoltre, sono state poi considerate sia le spese per contratti con studiosi ed

esperti per l'attuazione di corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati all'acquisizione di esperienze di tipo tecnico pratico specialistico, sia quelle per l'assunzione di lettori di madre lingua straniera, in relazione ad esigenze di esercitazione degli studenti che frequentano i corsi di lingua.

Sono, infine, state comprese le esigenze per il personale precario dell'università (borsisti, contrattisti, assegnisti) che, in relazione alla normativa recata dal citato D.P.R. n. 382 del 1980, sono destinate ormai ad esaurirsi atteso che il personale stesso sta confluendo nel ruolo dei ricercatori.

UNITA' N. 6 ALTRE

Nell'ambito delle spese di funzionamento l'unità in parola compendia, oltre alle spese per l'acquisizione di beni e servizi afferenti l'attività istituzionale del dicastero, anche un complesso di oneri promiscui che non riveste una particolare significatività sotto l'aspetto quantitativo. Questi ultimi sono costituiti, prevalentemente, da trasferimenti alle famiglie e da somme non attribuibili al momento della previsione di bilancio.

Le spese in discorso sono di natura prevalentemente discrezionale e condizionano nella loro entità l'efficacia operativa del centro organizzativo cui si riferiscono.

Nella specie analiticamente esposta nell'allegata scheda illustrativa, assumono rilevanza quelle per studi, indagini, rilevamenti, servizi informatici occorrenti per la programmazione universitaria, quelle per acquisto di pubblicazioni e materiale didattico e scientifico nonché quelle necessarie per l'espletamento dei concorsi dell'istruzione universitaria stessa.

Vengono, infine, considerate anche le spese occorrenti per l'organizzazione di convegni e la partecipazione a congressi anche internazionali e per accordi internazionali con l'estero, nonché la quota annua di adesione dell'Italia all'Istituto internazionale di scienze amministrative di Bruxelles.

UNITA' N. 7 INTERVENTI NEL TERRITORIO DI TRIESTE

Tale unità considera esclusivamente la somma da erogarsi annualmente a cura del Commissario di governo nella regione Friuli Venezia-Giulia per interventi anche di carattere straordinario, a favore degli istituti universitari nonché ad istituti ed enti di ricerca scientifica. Ciò in relazione al disposto della legge costituzionale 31 dicembre 1963, n. 1 che ha attribuito al Commissario di Governo, la gestione dei fondi di bilancio destinati al complessivo soddisfacimento delle esigenze del territorio medesimo, tra cui quelle degli istituti universitari ed enti di ricerca. La ripartizione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro (capitolo 6857) avviene annualmente su proposta del Commissario di Governo stesso e tenuto conto del parere espresso dalla commissione appositamente prevista dall'articolo 70 della citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

Tali spese classificate quale fabbisogno sono erogate a carico del capitolo 1512.

UNITA' N. 8 PIANI E PROGRAMMI DI SVILUPPO
DELL'UNIVERSITA'

La presente unità accoglie le spese per l'attuazione dei piani di sviluppo e della programmazione universitaria previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.

Le relative somme - considerate nel capitolo 1521, classificato quale onere inderogabile - vengono assegnate alle università sulla base del piano di sviluppo formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN). Su tale piano viene preventivamente acquisito il parere delle commissioni permanenti competenti in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; il piano viene poi approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

UNITA' N. 9 RICERCA SCIENTIFICA

Denominatore comune dell'unità in questione è quello di riunire le spese per la ricerca scientifica, attuata sia nell'ambito degli istituti universitari che al di fuori degli stessi. Per queste ultime, in particolare, vanno segnalate quelle - qualificate come fabbisogno - destinate allo svolgimento di ricerche e studi, relative all'esecuzione di interventi finalizzati al riequilibrio idrogeologico della laguna di Venezia; nonché le spese derivanti dalla ratifica ed esecuzione del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, (onere inderogabile quantificato annualmente in tabella C di legge finanziaria). Occorre, inoltre, menzionare in tale gruppo il contributo all'ENEA per il programma nazionale di ricerca in Antartide, previsto dalla legge 284 del 1985.

Gli oneri per la ricerca scientifica attuata nell'ambito dell'università, classificati quale fabbisogno, sono, ai sensi articolo 65 del menzionato D.P.R. n. 382 del 1980 ripartiti per il 60% tra le varie università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sentito il Consiglio universitario nazionale e per il restante 40% sono assegnati a progetti di ricerca d'interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza dai comitati consultivi

costituiti dal Consiglio universitario nazionale, con il compito di vagliare i progetti di ricerca presentati da gruppi di docenti e ricercatori o da istituti e dipartimenti universitari.

Nell'ambito della presente unità, infine, vanno evidenziate le spese per l'acquisto di attrezzature tecnico-scientifiche, indispensabili per l'attuazione della ricerca stessa, che vengono erogate a carico del capitolo 7308.

Il fabbisogno complessivo, esposto in milioni 340.000, presenta un decremento del 4,9% rispetto al precedente assestamento.

UNITA' N. 10 RICERCA APPLICATA

In tale unità sono considerate le spese per il finanziamento di progetti di ricerca applicata attuati mediante la concessione di contributi in conto interessi, su mutui stipulati dall'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.). Le relative somme, iscritte in bilancio, al capitolo 7507, costituiscono limiti di impegno la cui prima annualità è indicata nella tabella F della legge finanziaria.

UNITA' N. 11 AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

In tale unità viene considerato esclusivamente il contributo dello Stato in favore dell'Agenzia Spaziale italiana (capitolo 7504). Tale ente è stato istituito con legge 30 maggio 1988, n. 186, succedendo nei rapporti relativi alle attività svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche per la gestione del piano spaziale nazionale ed acquisendone gli impianti e delle strutture a tali sedi già destinate .

I compiti affidati a detto ente concernono essenzialmente la predisposizione di programmi scientifici, tecnologici ed applicativi per migliorare la qualificazione e la competitività dell'industria nazionale. In tale quadro l'ASI provvede all'elaborazione ed attuazione del piano spaziale nazionale articolato su programmi e progetti d'interesse scientifico ed applicativo, armonizzati nel quadro di riferimento europeo e mondiale.

Gli stanziamenti all'uopo preordinati in bilancio, sono classificati quali oneri inderogabili e quantificati annualmente in tabella C di legge finanziaria.

UNITA' N. 12 EDILIZIA UNIVERSITARIA

L'unità in questione accoglie il complesso dei finanziamenti destinati alla realizzazione di opere di edilizia universitaria. Parte di tali spese, classificate quali oneri inderogabili e quantificate annualmente in tabella C di legge finanziaria (capitolo 7303), vengono annualmente ripartite tra le università e le istituzioni universitarie di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1987, n. 641, per il finanziamento di opere di edilizia immediatamente realizzabili.

Occorre mettere in evidenza poi altri tipi di interventi (a valere sui capitoli 7302, 7303, 7309, 7311, 7312) - anch'essi iscritti in tabella F di legge finanziaria - rivolti in parte alla ricostruzione e al completamento di sedi universitarie ubicate in territori colpiti da eventi sismici ed in parte ad interventi specifici per la realizzazione di opere di edilizia relative a singole università. E' il caso di ricordare, a tale proposito, gli interventi in favore dell'Università degli studi della Calabria per la realizzazione di opere di edilizia residenziale e quello in favore dell'Università degli studi di Venezia per interventi su edifici destinati ad attività didattiche e di ricerca.

Da ultimo, infine, gli interventi in favore della seconda università di Roma (capitolo 7304) nonchè i contributi

(capitolo 7306) nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dall'università e istituzioni universitarie con la Cassa Depositi e Prestiti e destinati ad opere di edilizia.

UNITA' N. 13 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

In tale unità vengono compresi gli oneri per il finanziamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Tale ente svolge una funzione determinante nel sistema scientifico nazionale sia svolgendo direttamente attività di ricerca per mezzo dei propri dipendenti, sia mediante il finanziamento di ricercatori pubblici e dell'industria con contratti e contributi. Le spese in questione, classificate quali oneri inderogabili, vengono quantificate annualmente in tabella C di legge finanziaria ed erogate a carico del capitolo 7502. In distinta evidenza occorre poi tenere, il contributo al Consiglio nazionale delle ricerche finalizzato all'attribuzione di borse di studio a favore di giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno i cui oneri sono erogati a valere sul capitolo 7503.

UNITA' N. 14 ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Nell'unità in questione vengono considerati i trasferimenti a favore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN). In particolare si rilevano quelli autorizzati con legge 28 luglio 1989, n. 274 per il finanziamento del piano quinquennale di attività 1989-1993, ultimo in ordine di tempo, disposto dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1240 istitutiva dell'ente stesso.

Le finalità di detto piano - già approvato dal CIPE - si orientano principalmente all'attuazione di una politica volta alla gestione dell'utilizzo degli apparati sperimentali nel campo della fisica nucleare e subnucleare, al rafforzamento dei calcolatori delle strutture di base e all'avvio di attività di ricerca e sviluppo nel campo delle nuove tecnologie per l'accelerazione delle particelle.

I relativi stanziamenti - iscritti in bilancio al capitolo 7508 - sono qualificati quale fattore legislativo.

Nell'unità in questione sono comprese anche, per la sola gestione dei residui, le somme da assegnare all'INFN stesso per il completamento delle opere del laboratorio acceleratori e superconduttività applicata di Milano e del laboratorio nazionale sud-Catania.

UNITA' N. 15 RICERCA ATOMICA E NUCLEARE

Nell'unità in questione vengono considerate le spese per ricerche e investimenti della Comunità Economica Europea dell'Energia Atomica (EURATOM), le spese per la partecipazione dell'Italia al Centro Europeo di ricerche nucleari ed al laboratorio europeo di biologia molecolare, nonché il contributo straordinario al fondo per l'assistenza tecnica dell'agenzia internazionale per l'energia atomica.

I relativi stanziamenti a valere sui capitoli 7514 e 7517 sono anch'essi stati trasferiti dal Ministero del tesoro, in relazione alle funzioni attribuite dalla suddetta legge 168 del 1989 al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono classificati come oneri inderogabili.

UNITA' N. 16 PIANI E PROGRAMMI DI SVILUPPO
DELL'UNIVERSITA'

La presente unità accoglie le spese per l'attuazione dei piani di sviluppo e della programmazione universitaria previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 245.

Le relative somme - considerate nel capitolo 7314, classificato quale onere inderogabile - vengono assegnate alle università sulla base del piano di sviluppo formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN). Su tale piano viene preventivamente acquisito il parere delle commissioni permanenti competenti in materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; il piano viene poi approvato dal Consiglio dei Ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

UNITA' N. 17 FONDO DI ROTAZIONE PER LA RICERCA APPLICATA

In detta unità è considerata esclusivamente la somma da versare ad aumento del fondo di rotazione per la ricerca applicata costituito presso l'Istituto mobiliare italiano, a norma dell'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni.

Le relative spese sono state trasferite dal Ministero del tesoro, al nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - unitamente ad altre provenienti da altre Amministrazioni - in relazione alle funzioni ad esse attribuite dalla legge istitutiva 9 maggio 1989, n. 168.

I relativi stanziamenti - a valere sul capitolo 7551 - sono classificati quale "fattore legislativo" e rimodulati annualmente in tabella F di legge finanziaria.